

Bologna  
Tel. +390514212711  
Fax +39 514212780

Catania  
Tel. +39 095 2864511  
Fax +39 095 2864522

Firenze  
Tel. +39 055 27991  
Fax.+39 055 2645580

Genova  
Tel. +39 010 546711  
Fax.+39 010 5467210

Roma  
Tel. +39 06 540951  
Fax.+39 06 54095210

Torino  
Tel. +39 011 2443401  
Fax +39 011 2481425

Padova  
Tel. +39 0444 022911  
Fax +39 0444 022990

## Allegato 3 Informativa sul distributore

*Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta** o, qualora non prevista, **del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.*

### **Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Intermediario iscritto al registro degli intermediari assicurativi			
Cognome e Nome		Qualifica	
Silvia Fontana 06 54095206 silvia.fontana@wtwco.com		Senior Account Executive	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi			
Numero E000083321		Data 02/04/2007	Sezione E
Attività svolta per conto di		Willis Italia S.p.A. Sede Legale	
Sede legale ed operativa		Via Pola, 9 20124 Milano	
Telefono +39 02 47787301 Fax +39 02 47787300	PEC: <a href="mailto:willisitaly@willis.mailcert.it">willisitaly@willis.mailcert.it</a>	Sito Internet: <a href="http://www.willistowerswatson.com/it-IT">www.willistowerswatson.com/it-IT</a>	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi N. <b>B000083306</b> Data: 02/04/2007 Sezione B			
Altre sedi operative:			
Via Emilio Zago 2 40128 Bologna Tel. +39 051 42 127 11 Fax +39 051 42 127 80	Piazza Europa, 4 95127 Catania Tel. +39 095 286 45 11 Fax +39 095 286 45 22	Via dei Rustici, 7 50122 Firenze Tel. +39 055 279 91 Fax +39 055 264 55 80	Piazza Dante, 7 16121 Genova Tel. +39 010 546 71 Fax +39 010 546 72 10
Piazzale Don Luigi Sturzo, 31 00144 Roma Tel. +39 065 409 51 Fax +39 065 409 52 17	Piazza Aldo Moro, 10 35129 Padova Tel. +39 044 402 29 11 Fax +39 044 402 29 90	Via Padova, 55 10152 Torino Tel. +39 011 244 34 01 Fax +39 011 248 14 25	Via Enrico Fermi, 11/A 37135 Verona Tel. +39 045 6936911 Fax +39 045 6936923

**Gli estremi identificativi e di iscrizione di Willis Italia SpA e dell'intermediario che opera per conto di Willis Italia SpA possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it).**

**L'autorità di vigilanza che in Italia ha competenze di controllo sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**

**Sezione II) Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo**

**Willis Italia S.p.A.**

Via Pola, 9  
20124 Milano  
Tel. +39 02 47787301  
Fax +39 02 47787490

- a. Sul sito internet della Società (<https://www.willistowerswatson.com/it-IT/Notices/corporate-governance>) è pubblicato:
1. L'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali la Società ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
  2. L'elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018
- b. nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.

### **Sezione III) Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- a) Il broker assicurativo Willis Italia S.p.A. e l'intermediario che ha redatto la presente offerta, i cui estremi sono sopra riportati, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
- b) Nessuna impresa di assicurazione né alcuna impresa controllante imprese di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Willis Italia S.p.A.

### **Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclami inerenti al comportamento del Broker o dei suoi dipendenti o collaboratori, rivolgendosi all'**Ufficio Legal&Compliance di Willis Italia S.p.A. Via Pola, 9 - 20124 Milano – Italia - telefono n. +39 02 477 87 565 – E-mail: [ITA-Gestione-reclami@willistowerswatson.com](mailto:ITA-Gestione-reclami@willistowerswatson.com)**. Il reclamo sarà evaso da detto ufficio entro il termine massimo di 45 giorni, mediante comunicazione scritta inviata all'interessato con le informazioni relative alla lamentela rappresentata. Qualora l'interessato non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, può inoltrare un ulteriore reclamo all'**IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.
- c) La facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente
- d) Il contraente e gli assicurati possono chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di assicurazione citata sopra, rivolgendosi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso **Consap S.p.A. Via Yser, 14 - 00198 Roma – Italia - telefono n. + 39 06 857 961 - E-mail: [segreteria.fgs@consap.it](mailto:segreteria.fgs@consap.it)**

Bologna  
Tel. +390514212711  
Fax +39 514212780

Catania  
Tel. +39 095 2864511  
Fax +39 095 2864522

Firenze  
Tel. +39 055 27991  
Fax.+39 055 2645580

Genova  
Tel. +39 010 546711  
Fax.+39 010 5467210

Roma  
Tel. +39 06 540951  
Fax.+39 06 54095210

Torino  
Tel. +39 011 2443401  
Fax +39 011 2481425

Padova  
Tel. +39 0444 022911  
Fax +39 0444 022990

**Willis Italia S.p.A.**

Via Pola, 9  
20124 Milano  
Tel. +39 02 47787301  
Fax +39 02 47787490

## Allegato 4 Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo NON-IBIP

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite*

Denominazione	N. RUI	Data iscrizione	Sede legale	Contatti
Willis Italia S.p.A.	B000083306	02/04/2007	Via Pola, 9 20124 Milano	PEC: <a href="mailto:willisitaly@willis.mailcert.it">willisitaly@willis.mailcert.it</a> Sito Internet: <a href="http://www.willistowerswatson.com/it-IT">www.willistowerswatson.com/it-IT</a>

**Gli estremi identificativi e di iscrizione di Willis Italia SpA possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it).**

**L'autorità di vigilanza** che in Italia ha competenze di controllo sul settore assicurativo e riassicurativo è **IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**

### **Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione**

Willis Italia S.p.A. agisce su incarico del cliente

### **Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Willis Italia, nell'ambito delle sue attività e con riguardo al contratto proposto distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente prodotti di una o più imprese di assicurazione;

Dichiara di essere socio unico di Willis General Agency S.r.l .

### **Sezione III Informazioni relative alle remunerazioni**

Il broker assicurativo Willis Italia S.p.A. sarà remunerato da commissione inclusa nel premio assicurativo.

Willis Italia S.p.A. potrà ricevere ulteriore remunerazione dagli assicuratori per servizi di intermediazione assicurativa svolti verso i medesimi oltre alle eventuali commissioni percepite per la copertura dei singoli rischi.

### **Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi**

- a. Ai sensi dell'art 117 del D.lgs. 209/2005 i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite

dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

- b. Sono ammesse esclusivamente le seguenti modalità di pagamento dei premi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto
- c. Willis Italia è autorizzata all' incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in virtù di un accordo in corso di validità sottoscritto con l'impresa di assicurazioni Lloyd's Company e ratificato dalla stessa impresa. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 209/2005, il pagamento del premio dovuto, eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e quindi impegna l'impresa e le imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Bologna  
Tel. +390514212711  
Fax +39 514212780

Catania  
Tel. +39 095 2864511  
Fax +39 095 2864522

Firenze  
Tel. +39 055 27991  
Fax.+39 055 2645580

Genova  
Tel. +39 010 546711  
Fax.+39 010 5467210

Roma  
Tel. +39 06 540951  
Fax.+39 06 54095210

Torino  
Tel. +39 011 2443401  
Fax +39 011 2481425

Padova  
Tel. +39 0444 022911  
Fax +39 0444 022990

Verona  
Te. +39 045 6936911  
Fax. +39 045 6936923

**Willis Italia S.p.A.**

Via Pola, 9  
20124 Milano  
Tel. +39 02 47787301  
Fax +39 02 47787490

## Allegato 4 - TER

### Elenco delle regole di comportamento del distributore

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

Denominazione	N. RUI	Data iscrizione	Sede legale	Contatti
<b>Willis Italia S.p.A.</b>	<b>B000083306</b>	<b>02/04/2007</b>	<b>Via Pola, 9 20124 Milano</b>	<b>PEC:</b> <a href="mailto:willisitaly@willis.mailcert.it">willisitaly@willis.mailcert.it</a> <b>Sito Internet:</b> <a href="http://www.willistowerswatson.com/it-IT">www.willistowerswatson.com/it-IT</a>

**Gli estremi identificativi e di iscrizione di Willis Italia SpA possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it).**

#### **Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

**Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice